



**GARANZIA A PRIMA RICHIESTA E SUSSIDIARIA
FOGLIO INFORMATIVO**

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione e forma giuridica	CONFIDI SYSTEMA! - Società cooperativa
Sede legale	Via Lepetit, 8 20124 Milano (MI)
Data di costituzione	01/12/1995
Recapito telefonico	02 677050200
Email	info@confidistema.com
PEC	confidistema@legalmail.it
Codice Fiscale e Partita IVA	02278040122
R.E.A.	1927844
N. di iscrizione all'albo delle società cooperative	A147938

Iscritto nell'Albo Unico ex art.106 del D. Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) - Codice intermediario 19508.
Compilare nel caso di Offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Nome/Denominazione: _____

Telefono _____

E-mail: _____

Qualifica (*da barrare*):

- socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritta nell'elenco al n. _____
- subagente dell'agenzia in attività finanziaria _____ e iscritto nell'elenco al n. _____
- mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. _____
- dipendente di CONFIDI SYSTEMA!
- ente convenzionato CONFIDI SYSTEMA! per la raccolta delle domande di garanzia
- altro _____

Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo:

Denominazione sociale: _____

Nome e cognome: _____

Luogo e data di ricezione: _____

Firma Cliente _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di Confidi Systema! consiste in via prevalente nell'attività di rilascio di garanzie o fideiussioni.

Che cos'è una prestazione di garanzia?

La garanzia è l'impegno, assunto da Confidi Systema! su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia, il debitore principale) e garantite, appunto, dal Confidi e da eventuali ulteriori garanti.

La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma".

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, Confidi Systema! paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Confidi Systema! ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

Essendo un intermediario finanziario vigilato, Confidi Systema! deve segnalare alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i "crediti di firma" e i "crediti di cassa" nei confronti dei Clienti, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Quali tipologie di garanzia ci sono?

➤ *Per natura dell'obbligazione garantita*

Le garanzie si distinguono in FINANZIARIE o COMMERCIALI.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che Confidi stipula con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (successivamente definite anche Fideiussioni Commerciali) sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due grandi gruppi:

- **del DARE:** l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;
- **del FARE:** l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

➤ *Per tempistica di escussione*

Le garanzie possono essere A PRIMA RICHIESTA o SUSSIDIARIE.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". Confidi, quindi, si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, Confidi Systema! si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Quali sono le caratteristiche della garanzia?

La garanzia è **accessoria** rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito (che, di norma, è il finanziamento concesso da parte di banche o altri soggetti). Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia di Confidi Systema! non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti a Confidi.

Le garanzie rilasciate da Confidi Systema! **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla riassicurazione/controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96 (FdG), dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie/agevolazioni di altri fondi pubblici.**

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidi Systema! tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.



Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al Confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Confidi Systema!, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento soci tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet www.confidistema.com.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Confidi Systema! può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dagli operatori della società di mediazione convenzionata TK Credigo Srl, che possono richiedere direttamente al Cliente il versamento di compensi ulteriori (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a Confidi Systema!. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che TK Credigo Srl deve consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a Confidi Systema!.

Per richiedere l'intervento in garanzia di Confidi è necessario preliminarmente e di norma **diventare Socio** di Confidi.

Possono richiedere la garanzia anche i soci dei confidi soci. In questo caso il Cliente non deve diventare socio di Confidi Systema! né versare alcuna quota sociale.

1. COSTI PER LA GARANZIA

I costi che il Cliente deve sostenere per il rilascio della garanzia si dividono in:

1. quote sociali;
2. commissioni di istruttoria;
3. commissioni di garanzia.

1.1. QUOTE SOCIALI

Il rapporto quote sociali/garanzie in essere pari ad almeno 1,25% dovrà essere mantenuto per l'intero rapporto sociale.

Ne consegue che in caso di nuove richieste di garanzia, Confidi richiede l'integrazione delle quote sociali solo se tale rapporto venga meno. Qualora questo rapporto sia già rispettato, al Cliente non è richiesta alcuna integrazione per la garanzia in proposta.

Le quote sociali sono dovute solo in caso di positivo rilascio della garanzia. Il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato congiuntamente al riconoscimento delle commissioni al Confidi.

Le quote sociali sono trasferibili e/o rimborsabili **solo** nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento soci di Confidi, disponibili sul sito internet www.confidistema.com.

Il Cliente può comunque decidere di diventare socio del Confidi anche senza richiederne i servizi. In tal caso, la quota sociale da versare è pari a 250,00 euro.

1.2. COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA

Le commissioni di istruttoria remunerano i costi sostenuti da Confidi per l'istruttoria della richiesta

Sono fissate nella percentuale dello 0,30% del valore totale dell'obbligazione richiesta con un importo minimo di 250 euro ed un importo massimo di 1.000 euro.

Le commissioni di Istruttoria sono versate una tantum al momento della richiesta di concessione della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, le commissioni di istruttoria non possono essere restituite.

1.3. COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni di garanzia remunerano in parte il rischio assunto da Confidi per la garanzia prestata, ossia il rischio di perdita derivante dall'inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione assunta dallo stesso e, in parte, i costi di gestione della garanzia stessa durante tutta la sua durata.

Sono dovute *una tantum* e in via anticipata al momento del rilascio della garanzia:

- per il tramite della banca o dell'intermediario finanziario convenzionato, dietro formale autorizzazione sottoscritta dal Cliente all'atto della richiesta di garanzia
- oppure
- mediante bonifico bancario a cura del Cliente da effettuare prima del rilascio del testo della garanzia.

Le commissioni di garanzia sono calcolate, con metodo progressivo per scaglioni, moltiplicando le aliquote percentuali indicate nella Tabella 1 e 2 per il valore nominale della garanzia per anno di durata dell'operazione.

Per le operazioni con durate frazionate inferiori all'unità, le aliquote sono proporzionalmente calcolate.

Tali aliquote sono stabilite in funzione della forma tecnica dell'operazione richiesta.

Tabella 1: COMMISSIONI DI GARANZIA ANNUA – GARANZIE FINANZIARIE

Elenco Prodotti (Forma Tecnica da garantire)	Aliquota ordinaria	Percentuale di commissione (Commissione <u>massima</u> annua calcolata sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi)	
		 Regione Lombardia   Aliquota in presenza di Linea Controgaranzia 2	 REGIONE TOSCANA  POR CreO  POR FSE Aliquota pratiche ammesse a Sezione Speciale Regione Toscana FdG L.662/96 e al Voucher Garanzia
Autoliquidante (Anticipi Export, Anticipo Fatture Italia, Castelletto, Smobilizzo Crediti SBF)	2,70%	2,025%	2,57%
Anticipo Import; Anticipo su Contratti; Apertura credito C/C; Linee Promiscue	2,90%	2,175%	2,76%
Finanziamenti finalizzati chirografari (Investimenti, Nuove Iniziative Imprenditoriali, Innovazione e Competitività, Agroindustria Lombardia, Minibond)	1,90%	1,425%	1,81%
Finanziamenti finalizzati ipotecari	1,70%	1,275%	1,62%
Finanziamenti non finalizzati (Liquidità, Ricapitalizzazione aziendale, Costituzione Scorte, Imprenditoria Giovanile, Consolidamento B/T, Consolidamento debiti, Antiusura ex L. 108/96, Finanziamento TFR)	2,00%	1,50%	1,90%
Leasing immobiliare	1,98%	n.a.	n.a.
Leasing strumentale/autoveicoli	2,20%	n.a.	n.a.
Fideiussione Bancaria	3,00%	n.a.	n.a.
Finanziamenti per liquidità erogati solo con Fondi Pubblici (es. Simest; ...)	2,40%	n.a.	n.a.
Finanziamenti per investimenti erogati solo con Fondi Pubblici (es. Simest; ...)	2,20%	n.a.	n.a.

N.B. le aliquote sono stabilite per quote di garanzia di norma pari al 50%.

Per i finanziamenti a fronte di investimenti con durata superiore ai 5 anni, le aliquote commissionali vengono dimezzate per il 6° e 7° anno e azzerate per gli anni successivi (commissioni decrescenti).

Tabella 2: COMMISSIONI DI GARANZIA ANNUA – GARANZIE COMMERCIALI

Elenco Prodotti (Forma Tecnica da garantire)	Percentuale di commissione (Commissione massima annua calcolata sul valore nominale della garanzia rilasciata dal Confidi)
Fideiussione commerciale	3,00%

Qualora la garanzia di Confidi sia ammessa ad una riassicurazione/controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia o del Fondo Europeo per gli Investimenti o di altri fondi pubblici, le commissioni di garanzia potrebbero godere di una scontistica secondo quanto stabilito dai regolamenti dei singoli fondi.

Estinzione anticipata: In caso di estinzione anticipata dell'obbligazione assunta, le commissioni non sono restituite ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Tabella 3 - Costi per variazione dei crediti di firma dopo l'erogazione

Il cliente può essere chiamato al versamento di oneri integrativi, laddove dovesse cambiare il rischio originario della garanzia a seguito di modifiche contrattuali post erogazione pattuite con la banca (es. ristrutturazioni) o da accordi specifici (es. moratorie).

Operazioni	Costi
<ul style="list-style-type: none"> Ripianificazioni di posizioni in bonis/in incaglio Moratorie da accordi privati e accordi ABI 	<ul style="list-style-type: none"> Il costo è calcolato moltiplicando l'aliquota applicata all'obbligazione originaria per l'importo della garanzia residua per il periodo di sospensione/allungamento Nel caso di operazione con durata maggiore a 5 anni, si adotta l'aliquota commissionale riferita al primo anno di finanziamento.
Ristrutturazioni ex Legge Fallimentare e ripianificazioni di posizioni a sofferenza	<ul style="list-style-type: none"> Il costo è calcolato moltiplicando l'aliquota applicata all'obbligazione originaria per l'importo della garanzia residua per il periodo aggiuntivo (ossia periodo tra vecchia e nuova scadenza della garanzia).
Accolli e altre operazioni di trasferimento garanzia (vulture)	<ul style="list-style-type: none"> Commissioni di istruttoria di 250 euro.

In caso di garanzie finanziarie, si rinvia ai Fogli Informativi predisposti da ciascuna banca o intermediario finanziario per le condizioni economiche applicate dalla banca o da altri soggetti.

Nel caso in cui la garanzia si trasformi da credito di firma in credito per cassa il Cliente deve sostenere i seguenti oneri:

(cfr. il precedente punto "Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dal Confidi")

- Interessi di mora su crediti per cassa.** Sono determinati con riferimento all'ammontare rimborsato ai beneficiari della garanzia dal Confidi, per i giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Cliente da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse pari al 6% così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times 6}{36.500}$$

- Spese di recupero dei crediti per cassa.** Il cliente deve rimborsare integralmente a Confidi le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie.

2. ALTRE SPESE E TRATTENUTE

- Spese per parere preventivo per la concessione della garanzia: 0,30% del valore totale dell'obbligazione da garantire con un importo minimo di 250 euro ed un importo massimo di 1.000 euro
- Costo copia aggiuntiva documenti contrattuali: euro 20,00
- Costo comunicazioni periodiche (se dovute): euro 0,00
- Imposta di bollo come da D.P.R. 642/72 su ogni incasso di Commissioni di Istruttoria e Commissioni di Garanzia.
- Rimborso dell'imposta di bollo anticipata su richieste di contributi presentate dal Confidi in nome e per conto dell'impresa – progetto Voucher Garanzia Regione Toscana: euro 16,00

Confidi non riaddebita all'impresa alcun costo per riassicurazioni e/o controgaranzie richieste.

Per ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza Confidi è tenuto a comunicare alle banche e agli altri soggetti gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG dell'operazione.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), oltre ad essere consegnato insieme al presente Foglio Informativo, può essere consultato sul sito di Confidi Systema! www.confidisistema.com. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della categoria della propria operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca, comprensivo degli oneri di Confidi, non sia superiore.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DI GARANZIA

Confidi Systema! inoltra, in assenza di diverse istruzioni scritte da parte del Cliente, la delibera di garanzia alla banca o all'altro soggetto beneficiario solo:

- dopo il pagamento delle commissioni di istruttoria dovute;
- in caso di esito positivo dell'istruttoria.

Per le fidejussioni commerciali, è necessario anche il preventivo pagamento delle commissioni di garanzia e delle quote sociali.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il contratto s'intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte di Confidi Systema! al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o di altri soggetti beneficiari della volontà di non concedere il finanziamento garantito, in caso di garanzie finanziarie, di non procedere con il contratto e/o con la garanzia di Confidi, in caso di garanzie commerciali
- mancato pagamento da parte del Cliente a Confidi Systema! delle commissioni di garanzia e/o delle quote sociali.

Variatione delle condizioni contrattuali: Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Confidi Systema! con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso; il Cliente che non accetta la variazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Confidi Systema! e/o

integrale adempimento delle obbligazioni garantite da Confidi Systema!.

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di Confidi Systema! rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC.

In caso di recesso dal contratto di garanzia (sempre previa liberatoria di Confidi Systema! rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Confidi Systema! si trasforma in un credito di cassa che Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati.

Il Cliente autorizza Confidi a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna

necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto a Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Procedure di Reclamo: Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La procedura è **gratuita** per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Il Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R a "Confidi Systema! – c.a. Ufficio Reclami - Via Lepetit, 8 – 20124 Milano" o via e-mail all'indirizzo: reclami@confidisistema.com.

Confidi evade la risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Per le sole operazioni di finanziamento/affidamento, il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Confidi, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**¹. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:

- consultare la guida disponibile sul sito di Confidi www.confidisistema.com;
- chiedere informazioni alla Rete Vendita di Confidi;
- accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia (cfr. elenco pubblicato sul sito sopra elencato).

Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- oppure ad un altro **organismo** iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Beneficiari: sono i soggetti che possono beneficiare della garanzia rilasciata dal Confidi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di vigilanza. A mero titolo esemplificativo, i beneficiari possono essere: persone giuridiche, ditte individuali, persone fisiche, enti pubblici etc., fra le quali si elencano banche, altri soggetti finanziari, fornitori di beni e servizi, venditori di immobili e di altri cespiti, Enti pubblici (*ad eccezione delle partecipazioni a gare di appalto, le cui fidejussioni potranno rilasciarsi solo dopo l'avvenuta autorizzazione del Ministero competente, nel rispetto della normativa sugli appalti*), Agenzia delle entrate, Inps, Inail. Di

norma, tali soggetti hanno sottoscritto apposite convenzioni con Confidi.

Cliente: qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale di garanzia o che intenda entrare in relazione con Confidi.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Debitore Principale: è il soggetto per conto del quale il Confidi garantisce l'adempimento dell'obbligazione.

1) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.



Coobbligato: colui che garantisce ed è obbligato, a supporto del finanziamento, ad onorare il prestito nel caso in cui il debitore principale venga meno agli impegni presi.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Fondo di Garanzia (FdG): indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi anche per investimenti all'estero.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Offerta fuori sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Oneri: Tutti i costi dovuti a Confidi Systema! per la concessione della garanzia.

Socio del Confidi: le imprese e le società che rispettano i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto (art. 7) per essere soci di Confidi e che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.

Elenco delle banche convenzionate

1	BANCA CARIGE
2	BANCA DI PIACENZA
3	BANCA FININT
4	BANCA IFIS
5	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
6	BANCA PROGETTO
7	BANCA REALE
8	BANCA SANTA GIULIA
9	BANCA SELLA
10	BANCO BPM
11	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
12	BIVERBANCA
13	BNL – ARTIGIANCASSA
14	BPER BANCA
15	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI
16	CRÉDIT AGRICOLE - CARIPARMA
17	CRÉDIT AGRICOLE - FRIULADRIA
18	CREDITO VALTELLINESE
19	DEUTSCHE BANK
20	INTESA SANPAOLO
21	MONTE DEI PASCHI DI SIENA
22	SIMEST
23	UBI BANCA
24	UBI BANCA - UBI LEASING
25	UNICREDIT
26	UNICREDIT LEASING
27	UNIPOL BANCA

28	BCC AGRO BRESCIANO
29	BCC BANCA ALPI MARITTIME
30	BCC BANCA CENTROPADANA
31	BCC BANCA CREMASCA E MANTOVANA
32	BCC BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO - BTL
33	BCC BANCA DI CARAGLIO
34	BCC BENE BANCA
35	BCC BERGAMASCA E OROBICA
36	BCC BERGAMO E VALLI
37	BCC BRIANZA E LAGHI
38	BCC CASALGRASSO E SANT'ALBANO
39	BCC CASSA PADANA
40	BCC CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO
41	BCC CREDITO PADANO
42	BCC BANCA D'ALBA
43	BCC DEL GARDA
44	BCC DEL BASSO SEBINO
45	BCC DELLA VALSASSINA
46	BCC DELL'OGLIO E DEL SERIO
47	BCC DI BARLASSINA
48	BCC DI BINASCO
49	BCC DI BORGHETTO LODIGIANO
50	BCC DI BOVES
51	BCC DI BRESCIA
52	BCC DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
53	BCC DI CANTU'
54	BCC DI CHERASCO
55	BCC DI LEZZENO
56	BCC DI MILANO
57	BCC DI RIVAROLO MANTOVANO
58	BCC DI TREVIGLIO
59	BCC GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
60	BCC LAUDENSE LODI